

STATUTO

VERSO L'ALTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO ALLO IONIO CS VIA
GINNASIO 72

Numero REA: CS - 248298

Codice fiscale: 03635720786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge e dalle sue modifiche;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

STATUTO SOCIALE

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle dello statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo

6 della legge 142/2001 e successive modifiche, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Per quanto non espressamente previsto, i componenti fanno riferimento alle norme del codice civile sulle società cooperative sociali e sulle società a responsabilità limitata e alle leggi speciali che regolano la materia.

AMMINISTRAZIONE

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone

	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	I signori soci fondatori deliberano, in sede di	
	costituzione, la nomina del primo Consiglio di	
	Amministrazione che è così composto:	
	- Pennini Pier Luigi - Presidente;	
	- Frega Carmela Rosanna - Vicepresidente;	
	- Bellizzi Walter - Consigliere;	
	- Provenzano Salvatore - Consigliere;	
	- Esposito Giuseppe Giovanni Cosimo - Consigliere;	
	- Don Vincenzo Calvosa - Consigliere;	
	- Aluigi Mauro - Consigliere.	
	Detti signori nell'accettare la carica dichiarano che a	
	loro carico non esiste alcuna delle cause di ineleggibi-	
	lità previste dalla legge.	
	SPESE	
	Le spese del presente atto e consequenziali, il cui im-	
	porto globale approssimativo ammonta a circa euro	
	1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), sono a ca-	
	rico della società.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, dattiloscrit-	

	to in parte da persona di mia fiducia e completato di mio	
	pugno, occupa nove pagine di cinque fogli.	
	Atto da me letto, con l'allegato statuto, ai comparenti,	
	che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono	
	alle ore diciotto e minuti venti.	
	Firmato Pennini Pier Luigi, Carmela Rosanna Frega, Walter	
	Bellizzi, Giuseppe Giovanni Cosimo Esposito, Provenzano	
	Salvatore, Mauro Aluigi, Attilio Franco Foscaldi, Silvia	
	Cirigliano e Vincenzo Calvosa e notaio Emilia Laurito con	
	il sigillo notarile.	
	<u>Allegato "A" al n. 69778 di rep. e n. 16361 di racc.</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cassano All'Ionio	
	(CS) la Società cooperativa denominata "VERSO L'ALTRO"	
	Società cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, nonché alle successive modifiche e integrazioni, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. A) e lett. B) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali

mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,
e in special modo di volontari ed enti con finalità di
solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie
anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione
responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini
speculativi tramite la gestione in forma associata
dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni
economiche, sociali e professionali. Ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci
instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi
altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate
da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e
integrazioni.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire
ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono
oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il
principio di parità di trattamento nei confronti dei

soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successi-

	ve modificazioni, nonché le attività culturali di in-	
	teresse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia	
	e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata a-	
	bitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti ur-	
	bani, speciali e pericolosi; tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimo-	
	nio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi-	
	ficazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse socia-	
	le;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente ar-	
	ticolo;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai	
	sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto	
	1990, n. 223, e successive modificazioni;	

	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-	
	venzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi	
	da enti composti in misura non inferiore al settanta	
	per cento da enti del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione,	
	svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio	
	equo e solidale, da intendersi come un rapporto com-	
	merciale con un produttore operante in un'area econo-	
	mica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in	
	via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga du-	
	rata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore	
	al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo e-	
	quo, misure di sviluppo in favore del produttore e	
	l'obbligo del produttore di garantire condizioni di	
	lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali	
	ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori	

	di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di ri-	
	spettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per	
	il contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinseri-	
	mento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle	
	persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto	
	legislativo recante revisione della disciplina in ma-	
	teria di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma	
	2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministe-	
	ro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e succes-	
	sive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-	
	rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o la-	
	vorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifica-	
	zioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive di-	
	lettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	

	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svan-	
	taggiate o di attività di interesse generale a norma	
	del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non ar-	
	mata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-	
	ciali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari oppor-	
	tunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse	
	le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge	
	8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale	
	di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 di-	
	cembre 2007, n. 244;	
	x) cura di procedure di adozione internazionale ai	
	sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio	
	1992, n. 225, e successive modificazioni;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	Può inoltre, esercitare, in via secondaria e strumen-	
	tale la gestione di ludoteche e di altri centri di ag-	
	gregazione per persone di ogni età.	

13 di 56

cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare

direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti,

gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della

	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dal consiglio di amministrazione anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato	
	il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	

previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b)l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c)l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d)la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di

	essere ammesso;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di

	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e)	
	ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d),	
	e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero	
	di fax;	
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera	

	sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dal Consiglio di amministrazione:	

	-del capitale sottoscritto;	
	-dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente	
	obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicino attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo	
	a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione	
	del Consiglio di amministrazione accordata in	
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la	

	Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore
	rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le
	esigenze della Cooperativa stessa.
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente
	obbligati:
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei
	modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi
	regolamenti interni.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei
	soci è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con
	lettera raccomandata alla Cooperativa.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda
	di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni
	hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla
	Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde:
	-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di
	morte, se il socio è persona fisica;
	-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.),
e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore,
può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività
volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente
sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro
disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri
motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito
regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con
la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè
siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro
ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è
libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla
Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e
trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa

comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la

	fruizione dei servizi;	
	b)risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	c)previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	d)svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e)nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli	
	articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	

comunicazione del provvedimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad

	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei	

29 di 56

rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 25,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i

compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

-1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;

-2 voti oltre 5.001,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

-3 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 15.000,00 euro di capitale sottoscritto;

-4 voti oltre 15.001,00 euro e fino a 20.000,00 euro di

	capitale sottoscritto;	
	-5 voti oltre 20.001,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il	
	numero di voti da essi portati;	
	a) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi	
	due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini è	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominati a	
	fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e	

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio della società è costituito:

1)dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori
rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro
25,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio
non può essere superiore ai limiti di legge;

b)dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2)dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi
ed agli eredi di soci deceduti;

3)dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo
8;

5)dalla riserva straordinaria;

6)da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto non possono essere ripartite tra i soci né
durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge

	medesima;	
	c)a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d)ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	e)ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio,	
	delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei	
	commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che	
	costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione,	

non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante

erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante

	modificazione dei diritti dei soci;
	h)provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
	i)delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai
	sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
	l)delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
	m)approva il regolamento interno di lavoro, così come
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali
	regolamenti interni;
	n)delibera sulla responsabilità degli Amministratori e
	dei componenti dell'organo di controllo;
	o)nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di
	svolgimento della liquidazione;
	p)delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché
	sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti
	sottopongano alla sua approvazione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di
	amministrazione, con avviso contenente l'ordine del
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un
	giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è

convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano

presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un

	massimo di 5 voti come appresso specificato: 1 voto ogni	
	100,00 di quote capitali possedute.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo	
	19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	

	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno	
	presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e	
	che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di uno soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il	
	terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto	
	dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a	
	maggioranza relativa, per alzata di mano, per	
	acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato	
	dall'Assemblea.	

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

I signori soci fondatori deliberano, in sede di costituzione, la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal

	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di	
	controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e	
	nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il	
	tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti,	

	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove	
	deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta	
	si intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato,	
	di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,	
	abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la	

portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve
altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo
della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti
del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del
codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di
approvazione da parte dell'organo di controllo qualora
quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono
convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione
dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono
insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il
Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere
convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se
nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione. In caso di mancanza
dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata
da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai
componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri

del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o qualora sia
	ritenuto opportuno in via facoltativa, nomina un sindaco
	unico o un revisore legale, (o società di revisione
	legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà
	altresì, in alternativa, nominare, quale organo di
	controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo
	caso, si comporrà di tre membri effettivi e due
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in
	possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il
	Presidente del Collegio Sindacale è nominato
	dall'Assemblea.
	I sindaci devono avere i requisiti di cui all'art. 2397,
	comma 2 e 2399 c.c.
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e
	scade alla data dell'Assemblea convocata per
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
	della carica.
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando
	nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti
	e dovranno essere scelti fra i revisori legali in
	possesso dei requisiti di legge
	TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel

Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione
della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro
250.000,00. Ai fini della determinazione del valore
della controversia si tiene conto della domanda di
arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10
e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore
indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal
Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di
Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di
settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di
Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente
del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede
della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti
tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.
Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è

	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo
	comma, del codice di procedura civile quando per decidere
	abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
	ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla
	validità di delibere assembleari.
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni
	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che
	essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione,
	per non più di una sola volta, nel caso di cui
	all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del
	principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli
	arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza
	di trattazione.
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di
	solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre,
	del Regolamento della Camera Arbitrale.
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista
	nel presente e nel precedente articolo, la procedura

arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, o ad altro Ente previsto

dalla legge vigente a quella data per le cooperative sociali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle

riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo

2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o ad altro organismo previsto dalla legge vigente a quella data per le cooperative sociali.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

56 di 56